

DELIBERAZIONE CONSIGLIO  
DELIBERAZIONE CONSIGLIO  
DELIBERAZIONE CONSIGLIO  
DELIBERAZIONE CONSIGLIO  
DELIBERAZIONE CONSIGLIO  
DELIBERAZIONE CONSIGLIO  
DELIBERAZIONE CONSIGLIO

COMUNALE N. 8 DEL 22.02.99  
COMUNALE N. 8 DEL 26/02/2002  
COMUNALE N. 6 DEL 08/04/2005  
COMUNALE N.16 DEL 26/03/2006  
COMUNALE N.15 DEL 29/03/2007  
COMUNALE N.15 DEL 10/03/2008  
COMUNALE N.11DEL 14/03/2009



**COMUNE DI ROMAGNANO SESIA**  
**Provincia di Novara**

Piazza Libertà n° 11

**☎ 0163/826969 INT. 6 - fax 0163/826496**

**REGOLAMENTO**

**IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI**

**ex art. 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446**

## **PREMESSA**

Il presente regolamento adottato ai sensi degli artt. 52 e 59 del D.Lgs 15.12.1997 n° 446 disciplina alcune delle fattispecie di applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili di cui al D.Lgs 504/1992

### **Art. 1 - Immobili utilizzati da Enti non commerciali**

Ai sensi del comma 1 lettera c), dell'art. 59 del D. Lgs. 446/97, si stabilisce che l'esenzione dall'ICI, prevista all'art. 7 comma 1 lettera i) del D.Lgs. 504/92, concernente gli immobili utilizzati da Enti non commerciali, compete esclusivamente per i fabbricati, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale, secondo quanto previsto all'art. 87 comma 1 lettera C) del Testo Unico delle Imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

### **Art. 2 - Estensione delle agevolazioni per le abitazioni principali ed altre fattispecie di fabbricati**

Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera d) del D. Lgs. 446/97, si considerano parti integranti dell'abitazione principale, nelle misure massime sotto elencate per ogni fattispecie, i seguenti fabbricati, ancorché distintamente iscritti in catasto, e a condizione che ci sia coincidenza nella titolarità con l'abitazione principale e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento:

- N° 1 cantina/deposito - categoria catastale C2
- N° 2 rimesse/autorimesse - categoria catastale C6
- N° 1 tettoia/posto auto - categoria catastale C7

Ai sensi dell'art. 56 della L. 23/12/1996 n. 662 si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Nel caso di due o più unità adibite ad abitazione principale è consentito considerare le rendite cumulativamente (sommare le rendite) ai fini del calcolo della base imponibile con l'applicazione della aliquota e della detrazione prevista per l'abitazione principale, a condizione che, entro il 31 ottobre di ciascun anno di imposta, il titolare presenti all'ufficio tributi copia dell'avvenuta richiesta di riaccatastamento/accorpamento all'agenzia del territorio. Diversamente le aliquote e le agevolazioni previste per l'abitazione principale potranno essere applicate ad una sola unità abitativa.

### **Art. 3 - Modalità di versamento**

Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera i), del D.Lgs. 446/97, i versamenti ICI effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purché l'ICI relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento. La disposizione di cui al comma precedente ha effetto anche per i pagamenti effettuati anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

### **Art. 4 - Attribuzione compiti alla Giunta Comunale.**

Ai sensi del comma 1 lettera l), p.to 2, dell'art. 59 D. Lgs. 446/97 la Giunta Comunale, tenendo anche conto delle capacità operative dell'Ufficio Tributi, può individuare, per ciascun anno d'imposta, sulla base di criteri selettivi informati a principi di equità e di efficienza, i gruppi omogenei di contribuenti o di immobili da sottoporre a controllo.

### **ART.4 bis – Indicazione dei valori delle aree fabbricabili**

Dato atto che ,ai sensi dell'art 5 D.Lgs. 504/02, il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al 1 Gennaio dell'anno d'imposizione, non si fa luogo ad accertamento nei casi in cui l'imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti con apposita Deliberazione della Giunta Comunale, in riferimento alle tipologie di destinazione d'uso (residenziale, industriale e artigianale e commerciale terziario) ed in relazione alla loro ubicazione sul territorio;

2) I valori di cui al comma 1 possono essere modificati dalla Giunta Comunale, nel caso in cui tale organo lo ritenga necessario, e le modificazioni stesse hanno decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data d'adozione (o dal 1 Gennaio dell'anno stesso se norme statali stabiliscono l'efficacia retroattiva dei regolamenti sulle entrate);

3) il Comune non effettuerà rimborsi ICI qualora il contribuente abbia dichiarato per i periodi pregressi valori superiori a quelli sopra indicati.

### **Art. 5 - Accertamento con adesione**

Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera m), del D. Lgs. 446/97 viene introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione, secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. 19.6.1997 n° 218 e dal Regolamento Comunale relativo, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 7 del 22.02.99

## **Art. 6 – Riscossione**

E' prevista la possibilità per il contribuente di effettuare i versamenti sia in autotassazione, che a seguito di accertamenti, oltre che tramite il concessionario della riscossione anche mediante versamento sul c.c.p. appositamente aperto ed intestato a TESORERIA COMUNALE – ICI.

Il procedimento di riscossione indicato nel comma precedente non esclude il diritto del contribuente di procedere al versamento spontaneo del proprio debito tributario mediante F24 nel solo caso in cui ciò sia consentito espressamente dalla legge.

## **Art. 7 - Incentivi per il personale addetto**

1. Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera p), del D. Lgs. 446/97, ai fini del potenziamento degli Uffici Tributarî, sono attribuiti compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio tributi in corrispondenza della realizzazione di particolari programmi, progetti obiettivo o comunque di risultati di notevole portata. Tali compensi sono definiti con la contrattazione decentrata secondo le modalità e quant'altro previsto nel contratto collettivo di lavoro (C.C.N.L.)

## **Art. 7 bis - Agevolazioni in materia di atti di attribuzione/aggiornamento del classamento catastale a seguito e con riferimento dell'entrata in vigore dei commi 336 e 337 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004 n. 311.**

Ai fini dell'applicazione dei commi 336 e 337 dell'art. 1 della legge 30/12/2004 n. 311 si prevede che:

- a) E' prevista un'agevolazione per i titolari di diritti reali sulle unità immobiliari di proprietà privata non iscritte in catasto, ovvero per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, che, prima della richiesta da parte del Comune ai sensi del comma 336 dell'art. 1 L. n. 311/04, provvedono a presentare alla competente Agenzia Provinciale del Territorio gli atti di attribuzione o aggiornamento previsti dal Decreto del Ministero delle Finanze 19 aprile 1994 n. 701, indicando, a pena di decadenza dell'agevolazione, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale.
- b) l'importo da versare deve comprendere cinque annualità di imposta arretrate per ogni singolo immobile oggetto dell'agevolazione, con l'applicazione dell'aliquota relativa al tipo di utilizzo degli immobili prevista per i diversi anni di riferimento, calcolata

sull'intero imponibile nel caso di prima attribuzione della rendita, ovvero sul maggiore imponibile adottato nel caso di aggiornamento della rendita preesistente, con l'esclusione, in entrambi i casi di sanzioni e interessi. Se la mancata presentazione della denuncia catastale è riferibile ad un periodo inferiore a cinque anni, l'importo deve essere calcolato con decorrenza dalla data dell'effettiva variazione.

- c) Il perfezionamento della definizione agevolata avviene con il pagamento in autoliquidazione delle somme dovute entro 30 giorni dalla presentazione all'Agenzia del Territorio degli atti di attribuzione/aggiornamento di cui al D.M. 701/1994, da effettuarsi entro il termine perentorio del 31 ottobre 2006, e con la presentazione di apposito modello di comunicazione al Comune a seguito dell'avvenuta variazione catastale;
- d) Il Comune verifica la corrispondenza degli importi versati rispetto a quelli dovuti a titolo di definizione agevolata e, nel caso in cui venga riscontrata una differenza, liquida le maggiori somme dovute, con le relative sanzioni ed interessi;
- e) Qualora l'atto di attribuzione o di aggiornamento non contenga la data di mancata presentazione della variazione catastale o indichi tale data in modo errato, non può essere applicata l'agevolazione prevista da questo articolo;
- f) Nel caso in cui, a seguito dell'attività di controllo eseguita dall'Agenzia del Territorio sulla base del D.M. n. 701/94, gli atti di attribuzione o aggiornamento vengano sottoposti a rettifica, il Comune procede al recupero dell'ICI dovuta sulla differenza di rendita, con le relative sanzioni ed interessi o al rimborso delle eventuali somme eccedenti versate senza interessi.

**ART. 7 ter - Aliquota agevolata per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile.**

La deliberazione comunale di determinazione dell'aliquota di cui all'art. 6 comma 1 D. Lgs.vo 504/1992 può fissare, a decorrere dall'anno di imposta 2009, un'aliquota agevolata dell'imposta comunale sugli immobili inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili. Le modalità per il riconoscimento dell'agevolazione di cui al presente comma sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e successive modificazioni;

## **Art. 8 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dal 1.1.1999.